



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 8 FEBBRAIO 2010

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI

Statuto della Comunità Montana di Valle Sabbia

Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana
nella seduta del 29 dicembre 2009
con deliberazione n. 1948.

STATUTO**INDICE****DEFINIZIONI****Titolo I****PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede
- Art. 2 - Finalità e competenze
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali
- Art. 5 - Regolamenti
- Art. 6 - Albo pretorio e sito internet

Titolo II**ORGANI DELLA COMUNITÀ**

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Composizione e compiti dell'Assemblea
- Art. 9 - Gruppi e capigruppo
- Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Art. 11 - Procedimento nelle sedute dell'Assemblea
- Art. 12 - Sedute dell'Assemblea
- Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea
- Art. 15 - Interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri
- Art. 16 - Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea
- Art. 17 - Sostituzione dei Consiglieri e Commissariamento
- Art. 18 - Commissioni Assembleari
- Art. 19 - Ufficio di Presidenza
- Art. 20 - Permessi e indennità
- Art. 21 - Composizione della Giunta Esecutiva
- Art. 22 - Elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva
- Art. 23 - Competenze del Presidente
- Art. 24 - Competenze della Giunta Esecutiva
- Art. 25 - Riunioni della Giunta Esecutiva
- Art. 26 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva
- Art. 27 - Ineleggibilità e incompatibilità
- Art. 28 - Revisore dei Conti
- Art. 29 - Verbalì e deliberazioni
- Art. 30 - Controllo sugli organi e sugli atti

Titolo III**PARTECIPAZIONE**

- Art. 31 - Criteri generali
- Art. 32 - Presentazione di istanze e osservazioni
- Art. 33 - Consultazione della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

Titolo IV**RAPPORTI CON I COMUNI E CON ALTRI ENTI**

- Art. 34 - Conferenza dei Sindaci
- Art. 35 - Convenzioni
- Art. 36 - Accordi di programma e altri accordi
- Art. 37 - Società di capitali

Titolo V**PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 38 - Strumenti di programmazione
- Art. 39 - Progetti speciali integrati
- Art. 40 - Rapporti di cooperazione
- Art. 41 - Partecipazione al Piano territoriale di coordinamento provinciale

Titolo VI**AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA**

- Art. 42 - Principi e criteri per l'attività amministrativa
- Art. 43 - Personale

- Art. 44 - Il Direttore Generale
- Art. 45 - Segretario della Comunità Montana
- Art. 46 - Gestione dei servizi pubblici locali e servizi alla Pubblica Amministrazione
- Art. 47 - Finanziamento
- Art. 48 - Demanio e patrimonio
- Art. 49 - Tesoreria
- Art. 50 - Bilancio e Contabilità

Titolo VII**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 51 - Entrata in vigore dello Statuto

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Statuto col termine:

- a) *Comunità Montana* si intende la Comunità Montana di Valle Sabbia costituita ai sensi della l.r. 27 giugno 2008 n. 19 con d.p.g.r. n. 6493 del 26 giugno 2009;
- b) *l.r. 19/08* si intende la legge della Regione Lombardia n. 19 del 27 giugno 2008 «Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle Unioni di Comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;
- c) *l.r. 25/07* si intende la legge della Regione Lombardia n. 25 del 15 ottobre 2007 «Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani»;
- d) *t.u.* si intende il d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali» e successive modificazioni;
- e) *Presidente* si intende il Presidente della Giunta Esecutiva il quale prende il nome di Presidente della Comunità Montana;
- f) *Assessori* si intendono i membri della Giunta Esecutiva della Comunità Montana;
- g) *Consiglieri* si intendono i membri dell'Assemblea della Comunità Montana.

Titolo I**PRINCIPI FONDAMENTALI***Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede*

1. Tra i Comuni di Agnosino, Anfo, Bagolino, Barghe, Bione, Capovalle, Casto, Gavardo, Idro, Lavenone, Mura, Odolo, Paitone, Pertica Alta, Pertica Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, Serle, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Vestone, Villanuova sul Clisi, Vobarno, facenti parte della Zona Omogenea n. 3 di cui all'art. 2 della l.r. 19/2008, è costituita la Comunità Montana di Valle Sabbia come da d.p.g.r. n. 6493 del 26 giugno 2009.

2. La Comunità Montana è una «Unione di Comuni» secondo i principi e le norme stabilite dalle leggi regionali.

3. La Comunità Montana ha autonomia statutaria ed ha sede nel Comune di Vestone – frazione Nozza. Ha un proprio gonfalone e uno stemma adottati con delibera assembleare. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento. Al fine di ottimizzare la gestione e lo svolgimento di servizi e competenze, potranno essere istituiti uffici decentrati sul territorio.

Art. 2 - Finalità e competenze

1. La Comunità Montana quale Unione di Comuni, ha per fine lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle zone montane, l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni conferite, la promozione e diffusione dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la gestione di funzioni e servizi comunali.

2. Essa si prefigge gli scopi indicati nelle leggi istitutive e, in particolare:

- a) di fornire alla popolazione – riconoscendo il servizio che essa svolge a presidio del territorio – gli strumenti necessari a superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e ad impedire lo spopolamento del territorio ed i fenomeni di disgregazione sociale e familiare;

b) di predisporre, attuare e partecipare a programmi e iniziative intesi alla difesa del suolo, alla protezione della natura, dell'ambiente e delle persone ed a dotare il territorio di infrastrutture e servizi civili atti a consentire migliori condizioni di vita e a promuovere la crescita culturale, economica, sociale e civile della popolazione;

c) di individuare e incentivare le iniziative idonee alla valorizzazione delle risorse attuali e potenziali della zona, nell'intento di sviluppare e ammodernare i settori dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dell'industria per il superamento degli squilibri esistenti;

d) di tutelare l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e culturale, ivi comprese le espressioni di cultura locale e tradizionale; di favorire l'istruzione e la formazione professionale, lo sviluppo delle attività culturali, dell'informazione e della ricerca;

e) di promuovere iniziative di Protezione Civile e di studio, conoscenza, approfondimento delle problematiche generali e specifiche del territorio formulando le soluzioni più idonee per la valorizzazione del medesimo.

3. La Comunità Montana è espressione democratica della popolazione residente; nell'elaborazione e nell'attuazione dei propri indirizzi, piani e programmi, sollecita e ricerca la partecipazione dei Comuni, dei cittadini e delle forze sociali, politiche, economiche e culturali operanti nel territorio.

Art. 3 - Funzioni

1. La Comunità Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché le funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

2. Spetta, altresì alla Comunità Montana conseguire l'ottimizzazione dei livelli di governo e delle caratteristiche dimensionali, demografiche e strutturali, nonché il superamento della frammentazione al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia delle politiche locali, la razionalizzazione e la continuità dei servizi, la semplificazione amministrativa.

3. La Comunità Montana promuove e sostiene l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali per assicurare una gestione efficace, efficiente ed economica favorendo lo sviluppo del dinamismo associativo in particolare riguardo ai seguenti settori:

a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni associati;

b) organizzazione del servizio pubblico relativo ai rifiuti solidi urbani ed assimilabili;

c) organizzazione del servizio idrico integrato su scala di sub-ambito, così come previsto dalla vigente normativa regionale;

d) organizzazione del servizio di distribuzione del gas;

e) organizzazione del trasporto locale;

f) organizzazione dei servizi in materia di polizia locale;

g) realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani e gestione dei servizi socio-assistenziali nei limiti stabiliti dalla vigente legislazione statale e regionale;

h) gestione del territorio e catasto;

i) realizzazione di opere pubbliche di interesse comprensoriale;

l) sicurezza e protezione civile.

Art. 4 - Strumenti per l'attuazione dei fini istituzionali

1. La Comunità Montana armonizza e realizza gli obiettivi, di cui agli articoli precedenti, attraverso la formulazione e l'attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, del piano pluriennale di opere ed interventi e dei relativi programmi stralcio annuali; inoltre, attraverso le indicazioni urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorre alla formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

2. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali e nel quadro del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la Comunità Montana può:

a) assumere funzioni proprie delle Amministrazioni comunali e della Provincia, su delega delle stesse;

b) affidare di volta in volta ai Comuni membri, ai loro consorzi, a società di servizi o ad altri Enti operanti nel terri-

torio della Comunità l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito delle rispettive competenze territoriali;

c) assumere funzioni di Consorzio di bacino imbrifero montano, di Consorzio di bonifica montana e di Consorzio forestale nell'ambito delle disposizioni di legge;

d) stipulare convenzioni con altri Enti locali o Società di servizi operanti nel territorio della Comunità, nell'ambito e nel rispetto dei piani e dei programmi della Comunità stessa;

e) finanziare e partecipare ad iniziative della Provincia, di altre Comunità Montane e di Comuni o Società a partecipazione pubblica;

f) sostituire, nell'esecuzione di opere, gli enti o persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi delle normative vigenti;

g) acquistare o prendere in affitto e gestire terreni compresi nei territori montani per destinarli alla formazione di boschi, pascoli, prati o riserve naturali ai sensi delle norme vigenti;

h) per l'esercizio delle funzioni delegate la Comunità Montana si avvale delle risorse finanziarie ad essa assegnate e può avvalersi di personale trasferito;

i) costituire o partecipare a società a capitale pubblico locale ai sensi delle normative vigenti;

l) fornire ai cittadini il maggior numero di servizi e assumere iniziative al fine di realizzare migliori condizioni di vita per i cittadini.

3. La Comunità Montana potrà assumere le funzioni di Bacino Imbrifero Montano e di Comprensorio di Bonifica Montana già esercitate dal Consiglio di Valle Sabbia - istituito con D.P. n. 8599/DIV. II in data 19 agosto 1970 - nel momento in cui lo stesso dovesse estinguersi.

Art. 5 - Regolamenti

1. La Comunità Montana disciplina la propria organizzazione e attività con appositi regolamenti.

Salvo deroghe previste dalla legge o dal presente Statuto l'esercizio della potestà regolamentare spetta all'Assemblea.

2. La delibera di approvazione del Regolamento è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti nella prima votazione. Nelle successive votazioni il Regolamento si intende approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula al momento della votazione.

3. L'Assemblea adotta, con le stesse modalità, il Regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento nel rispetto della legge e dello Statuto. Tale Regolamento dovrà essere approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 6 - Albo pretorio e sito internet

1. La Comunità Montana ha un albo pretorio, ubicato ove hanno sede gli uffici della segreteria generale, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei regolamenti, dei decreti, degli avvisi, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.

3. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, le determinazioni e gli atti a rilevanza esterna dei Dirigenti, o dei Responsabili dei Servizi, sono pubblicati, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio, sino all'entrata in vigore dell'art. 32 della legge 18 giugno 2008 n. 69.

4. Il Segretario della Comunità Montana è responsabile della pubblicazione e può affidare ad altro dipendente la certificazione di pubblicazione.

5. L'ente garantisce la trasparenza e la pubblicità degli atti ed ha un proprio sito internet da utilizzare per la pubblicità legale prevista dalla legge nonché per la diffusione di atti, bandi e notizie di interesse generale.

6. Con apposito Regolamento adottato dalla Giunta Esecutiva saranno disciplinate le modalità per le pubblicazioni sul sito istituzionale nonché specificate competenze e responsabilità del personale preposto.

Titolo II ORGANI DELLA COMUNITÀ

Art. 7 - Organi

1. Sono organi della Comunità:
 - a) l'Assemblea;
 - b) la Giunta Esecutiva;
 - c) il Presidente della Giunta Esecutiva.
2. I membri dell'Assemblea assumono il nome di consiglieri della Comunità, i membri della Giunta Esecutiva quello di assessori della Comunità Montana.

Art. 8 - Composizione e compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunità ed è composta dai Sindaci dei Comuni che fanno parte della Comunità Montana o da loro delegati scelti dai Sindaci tra gli Assessori e i Consiglieri di maggioranza dei rispettivi Comuni.

I Sindaci ed i loro delegati non devono trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle leggi in materia. La nomina dei delegati deve essere tempestivamente comunicata dal Sindaco agli uffici della Comunità Montana per la formale presa d'atto da parte dell'Assemblea. Sino alla formale presa d'atto il nuovo componente non potrà partecipare ai lavori dell'Assemblea.

2. L'Assemblea esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto e delibera i seguenti atti fondamentali:

a) l'elezione del Presidente della Comunità Montana, dell'Ufficio di Presidenza e dei componenti la Giunta Esecutiva, la surroga di singoli Assessori ai sensi dell'art. 22;

b) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, salvo quelli di competenza della Giunta Esecutiva, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi nonché di conferimento degli incarichi esterni;

c) il piano pluriennale per lo sviluppo economico e sociale e i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative;

d) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi;

e) le convenzioni con la Provincia, i Comuni o altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;

f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente a società di capitali;

g) gli indirizzi da osservare da parte di aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuthe, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali dell'Assemblea o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Esecutiva, del Direttore o di altri funzionari;

m) gli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso Enti, aziende, società ed istituzioni, nonché la loro nomina quando espressamente riservata dalla legge;

n) la determinazione e variazione di eventuali contributi annui da corrispondere dai Comuni componenti;

o) l'elezione del Revisore dei conti.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta Esecutiva e sono sottoposte a ratifica dell'Assemblea entro 60 giorni e

comunque, se adottate dopo il 1° novembre, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, a pena di decadenza.

4. Compete all'Assemblea la presa d'atto delle deliberazioni della Giunta Esecutiva di prelevamento di somme dal fondo di riserva da effettuarsi nella prima seduta assembleare successiva.

Art. 9 - Gruppi e capigruppo

1. Tutti i Consiglieri devono aderire ad un gruppo, il quale è composto da almeno tre rappresentanti dei Comuni in seno all'Assemblea.

2. I Consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo costituiscono il gruppo misto.

3. Entro dieci giorni dalla prima seduta dell'Assemblea ciascun gruppo nomina il capigruppo ed eventualmente il suo vice e lo comunica per iscritto al Segretario.

4. Dall'avvenuta costituzione dei gruppi e della nomina dei rispettivi capigruppo è data comunicazione all'Assemblea per la formale presa d'atto.

5. Nelle more della nomina dei capigruppo, è considerato capogruppo il Consigliere più anziano di età.

6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Esecutiva e le determinazioni adottate dai responsabili di Servizio sono trasmesse in elenco ai capigruppo, tramite posta elettronica certificata presso il Comune di appartenenza o all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato, contestualmente all'affissione all'albo pretorio o agli adempimenti previsti dalla citata legge n. 69/2009; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri presso la segreteria dell'Ente.

7. La Conferenza dei Capigruppo concorre alla programmazione delle riunioni assembleari ed assicura il migliore svolgimento dei lavori dell'Assemblea. La convocazione della Conferenza dei Capigruppo è effettuata dal Presidente dell'Assemblea, in accordo con il Presidente della Comunità Montana, con invito recapitato almeno tre giorni liberi prima tramite posta elettronica certificata presso il Comune di appartenenza o all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato.

La Conferenza può altresì essere convocata su richiesta di almeno la metà dei Capigruppo assembleari.

8. In caso di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 10 - Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente riunita quando sia presente la metà dei componenti assegnati.

2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi componenti.

3. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, salvo quando altrimenti previsto dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 11 - Procedimento nelle sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Assemblea e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza presiede l'Assemblea il consigliere più anziano di età.

2. Fino all'elezione degli organi della Comunità Montana, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

4. Non sono ammesse sedute segrete, se non quando esse siano obbligatorie secondo le disposizioni di legge. In presenza di eccezionali circostanze, l'Assemblea può deliberare a maggioranza dei presenti, che una seduta o parte di essa non sia pubblica.

5. Le votazioni, quando non sia altrimenti disposto dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento, avvengono per alzata di mano, salvo quando sia richiesto, a norma del regolamento, l'appello nominale.

6. La votazione segreta è obbligatoria in tutte le votazioni riguardanti persone, quando non sia altrimenti previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal Regolamento.

7. Le sedute hanno luogo di norma nella sede della Comunità, salvo quando sia altrimenti stabilito dal Presidente nella lettera di convocazione.

8. In caso di incompatibilità a presiedere i lavori da parte del Presidente o del Vicepresidente, la seduta è presieduta dal consigliere più anziano di età tra i presenti.

Art. 12 - Sedute dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal proprio Presidente:
 - a) su iniziativa della Giunta Esecutiva;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei componenti dell'Assemblea.
2. Nel caso di cui al precedente comma lettera b), la richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, è rivolta al Presidente che ne informa la Giunta Esecutiva.
3. In tali casi l'Assemblea deve essere riunita, con le modalità stabilite dal successivo articolo 13, entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta e all'ordine del giorno devono essere messi per primi gli argomenti proposti dai richiedenti salvi diversi accordi formalizzati in occasione della Conferenza dei Capigruppo.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'Assemblea convoca la Conferenza dei capigruppo per predisporre il programma-calendario dei lavori dell'Assemblea.
2. La data di convocazione dell'Assemblea ed il relativo ordine del giorno sono stabiliti dal Presidente dell'Assemblea sentita la Giunta Esecutiva e la Conferenza dei Capigruppo; nei casi previsti dal precedente articolo 12, lettera b), devono essere messi per primi all'ordine del giorno gli argomenti proposti dai richiedenti.
3. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è esposto all'albo della Comunità Montana, trasmesso ai Comuni per la relativa pubblicazione ed inviato ai Consiglieri tramite posta elettronica certificata presso il Comune di appartenenza o all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato, almeno cinque giorni liberi e non festivi prima della data fissata per la riunione con allegata la relativa documentazione salve diverse intese in sede di Conferenza dei Capigruppo.
4. In caso di urgenza tale termine è ridotto a 48 ore, con le stesse modalità.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta. La documentazione relativa agli argomenti in discussione deve essere a disposizione dei consiglieri e dei Capigruppo almeno cinque giorni prima la riunione salve diverse intese in sede di Conferenza dei Capigruppo.
6. La seconda convocazione, che potrà avere luogo anche lo stesso giorno almeno un'ora dopo, dovrà comunque tenersi non oltre 10 giorni dalla prima, ed essere preannunciata con l'avviso di prima convocazione.
7. In caso di aggiornamento della seduta la relativa convocazione non potrà avvenire prima delle successive 48 ore e sarà disposta secondo le modalità di cui ai precedenti punti 3 e 4.
8. La convocazione della prima Assemblea conseguente il rinnovo della stessa ai sensi del successivo art. 16, è disposta dal Presidente della Comunità Montana uscente entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco.

Art. 14 - Iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea

1. Il potere di iniziativa per gli atti e le deliberazioni di competenza dell'Assemblea spetta alla Giunta Esecutiva e a ciascuno dei Consiglieri.

Art. 15 - Interrogazioni, mozioni e altri diritti dei Consiglieri

1. Ogni consigliere può presentare, in forma scritta, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed istanze. Modalità e forme saranno disciplinate dal regolamento di funzionamento dell'Assemblea.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana e dagli enti o aziende da essa dipendenti, notizie, informazioni e dati utili all'espletamento del

proprio mandato; l'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 16 - Scioglimento e rinnovo dell'Assemblea

1. L'Assemblea dura in carica 5 anni e comunque sino all'insediamento della nuova Assemblea.
2. L'Assemblea è presieduta provvisoriamente dal Consigliere più anziano di età fra i presenti fino all'elezione del nuovo Presidente.
3. L'Assemblea procede nella prima seduta, nell'ordine e distintamente, alla presa d'atto dei propri membri, all'elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva, all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.
4. L'Assemblea viene rinnovata nella sua interezza quando si proceda alla rielezione di oltre la metà dei Sindaci dei Comuni associati.

Art. 17 - Sostituzione dei Consiglieri e Commissariamento

1. I membri dell'Assemblea esercitano le loro attribuzioni sino alla presa d'atto da parte dell'Assemblea dei successori. In caso di commissariamento il Comune sarà legittimamente rappresentato dal Commissario o suo delegato.

Art. 18 - Commissioni assembleari

1. L'assemblea può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine e di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri e non possono farne parte i componenti la Giunta Esecutiva.
2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita a consiglieri appartenenti a gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni ed i termini entro cui esse devono riferire verranno disciplinati con apposito regolamento o con la delibera assembleare di istituzione.

Art. 19 - Ufficio di Presidenza

1. L'Assemblea elegge nella prima seduta il Presidente ed un Vicepresidente, che compongono l'Ufficio di Presidenza.
2. La nomina avviene con due distinte votazioni, nel rispetto delle indicazioni della minoranza per il Vicepresidente, salvo diverse, preventive intese tra i gruppi assembleari.
3. L'Ufficio di Presidenza garantisce le prerogative dei consiglieri, il rispetto dei diritti delle minoranze ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento.
4. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi assembleari le condizioni per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 20 - Permessi e indennità

1. In materia di aspettative, permessi, indennità spettanti al Presidente e ai membri della Giunta Esecutiva, gettoni di presenza spettanti ai Consiglieri, si applicano le norme statali e regionali in vigore.
2. Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della l.r. 19/2008 ai componenti dell'Assemblea spetta un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle sedute nella misura determinata dall'Assemblea e nei limiti della normativa vigente. L'assemblea con il medesimo provvedimento può stabilire anche, in sostituzione o in aggiunta, il riconoscimento di un rimborso per le sole spese di trasporto sostenute per la partecipazione alle sedute.

Art. 21 - Composizione della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e da quattro Assessori ai sensi della l.r. n. 19/2008.
2. Possono essere eletti anche Assessori esterni, fino a un massimo di due, purché appartenenti alla maggioranza consigliare di un Comune della Comunità Montana e siano in possesso dei prescritti requisiti.
3. L'Assessore, delegato dal Presidente a svolgere funzioni vicarie, assume la qualifica di Vicepresidente della Giunta Esecutiva e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
4. Nel caso di temporaneo impedimento del Vicepresiden-

te, le funzioni vicarie sono svolte dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 22 - Elezione del Presidente della Comunità Montana e della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente ed i quattro componenti della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea nella sua prima seduta subito dopo la presa d'atto dei componenti.

2. Tale elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3. Il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, tra i sindaci e gli Assessori in carica dei Comuni facenti parte della Comunità Montana; possono essere eletti anche Consiglieri comunali dei Comuni della Comunità Montana, purché appartenenti alla maggioranza consiliare dei rispettivi Consigli.

4. L'elezione avviene sulla base di una o più liste recanti il nominativo del candidato Presidente e i nominativi degli altri membri in numero doppio rispetto a quelli da eleggere, a scrutinio palese, per appello nominale ed a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati. Risulteranno eletti Assessori i primi quattro nominativi in ordine progressivo, mentre gli altri nominativi costituiranno le riserve a cui attingere per scorrimento della lista in caso di cessazione per qualsiasi causa di uno o più membri della Giunta Esecutiva. A tal fine vengono indette tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute, entro il termine di sessanta giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco; qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, l'Assemblea è sciolta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 4 della l.r. 19/08.

5. Le liste contenenti i nominativi del Presidente e degli altri membri della Giunta Esecutiva (numerati progressivamente) sono depositate, unitamente al documento programmatico, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'elezione e recano le sottoscrizioni del candidato Presidente e dei candidati Assessori.

6. Si procede con le stesse modalità al rinnovo dell'intera Giunta Esecutiva in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa del Presidente o di oltre la metà dei componenti della Giunta Esecutiva.

7. In caso di cessazione per qualsiasi causa di un membro della Giunta Esecutiva, diverso dal Presidente, si fa luogo allo scorrimento della lista di cui al comma 3 e, in caso di esaurimento della lista medesima, l'Assemblea provvede alla sostituzione dei componenti assegnati.

8. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino a quando non sia eseguita l'elezione dei successori.

Art. 23 - Competenze del Presidente

1. Il Presidente:

- rappresenta la Comunità Montana;
- ha la legale rappresentanza della Comunità Montana, anche in giudizio;
- delega un componente della Giunta esecutiva a svolgere le funzioni vicarie in caso di necessità;
- convoca e presiede la Giunta Esecutiva;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti;
- attribuisce gli incarichi dirigenziali e nomina i responsabili di area e di servizio nel rispetto della normativa vigente;
- sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende ed Istituzioni pubbliche e private;
- sottoscrive accordi di programma, convenzioni, protocolli d'intesa ecc. in cui è parte la Comunità Montana;
- su conforme parere della Giunta Esecutiva, può affidare speciali incarichi ad uno o più Consiglieri per un tempo determinato.

2. Del conferimento degli incarichi di cui sopra è data comunicazione all'Assemblea.

3. In caso di morte, di dimissioni, impedimento permanente o di rimozione del Presidente, le funzioni vengono provvisoriamente assunte dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano d'età.

Art. 24 - Competenze della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva esercita le proprie funzioni collegialmente.

2. La Giunta Esecutiva svolge azione propulsiva dell'attività dell'Ente, attua gli indirizzi generali dell'Assemblea e svolge attività di controllo sull'operato dei dirigenti e dei responsabili di servizio.

3. La Giunta Esecutiva compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente, dei dirigenti e dei responsabili di servizio.

4. In armonia con le decisioni fondamentali assunte dall'Assemblea, alla Giunta Esecutiva spetta:

- di predisporre i bilanci preventivi con le relative relazioni previsionali e programmatiche e i consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre le variazioni di bilancio e di procedere alla loro approvazione in via d'urgenza e salvo ratifica dell'Assemblea entro i successivi 60 giorni;
- di proporre il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi pluriennali di spese ed interventi ed i programmi operativi annuali di esecuzione;
- di definire ed approvare il Piano Esecutivo di Gestione nonché le sue variazioni;
- di erogare contributi nei limiti delle appostazioni contabili in bilancio, nel rispetto delle direttive assembleari e dei regolamenti;
- di nominare il Segretario dell'Ente;
- di annullare, previa richiesta di chiarimenti, eventuali provvedimenti dei Dirigenti in contrasto con atti fondamentali dell'Assemblea e le conseguenti proprie direttive;
- di stabilire la metodologia di determinazione dei carichi di lavoro;
- di definire la pianta organica e sue modificazioni;
- di prevedere il piano occupazionale;
- di approvare i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche;
- di approvare il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Regolamento per il conferimento di incarichi e gli altri Regolamenti ad essa riservati dalla legge;
- di autorizzare le anticipazioni di tesoreria;
- di approvare i verbali di concorso e l'assunzione del personale;
- di nominare i professionisti per studi, pianificazione socio-economica e per l'attività programmatica della Comunità Montana;
- di autorizzare la resistenza in giudizio dell'Ente;
- l'approvazione di Accordi di Programma, Protocolli d'Intesa e altri accordi variamente denominati da stipulare con terzi nonché delle convenzioni che non siano di competenza dell'Assemblea.

Art. 25 - Riunioni della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma ogni 7 giorni, in data fissa.

2. Può riunirsi, inoltre, su convocazione del suo Presidente, ogniqualevolta questi lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due dei suoi componenti.

3. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

4. La Giunta Esecutiva è validamente costituita quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

Art. 26 - Decadenza e revoca del Presidente e della Giunta Esecutiva

1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva

cutiva cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, votata in forma palese, per appello nominale con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione è sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, il nominativo di un nuovo Presidente della Comunità Montana e i nominativi dei nuovi membri della Giunta Esecutiva, in numero doppio rispetto a quelli da eleggere. Per le modalità di elezione si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 comma 4.

3. La mozione è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale dell'Ente.

4. Ogni altro tipo di mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, della Giunta Esecutiva e dei singoli assessori è inammissibile.

5. La decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente comporta la decadenza dell'intera Giunta Esecutiva;

6. Il Presidente e la Giunta Esecutiva durano in carica sino a quando non sia divenuta esecutiva l'elezione dei successori.

7. La surroga di singoli Assessori dimissionari, decaduti o cessati per qualsiasi causa, viene disposta dall'Assemblea mediante lo scorrimento della lista di cui all'art. 22 comma 7. In caso di esaurimento della lista l'Assemblea provvede alla sostituzione dei componenti con votazione palese adottata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 27 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. I membri degli Organi della Comunità Montana non devono trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalle leggi per i Consiglieri comunali.

Tale situazione sarà dichiarata dall'interessato mediante comunicazione scritta agli uffici.

2. Non possono far parte della Giunta Esecutiva il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Presidente.

3. Valgono per il Presidente della Comunità Montana le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi per i Sindaci dei Comuni.

4. In tutti i casi in cui si verifichi incompatibilità di cariche, l'opzione deve essere esercitata entro 30 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità.

5. In mancanza di opzione da parte dell'interessato, l'Assemblea dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito della Comunità.

6. Il Presidente, nonché gli Assessori e i Consiglieri non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso Enti, istituzioni e società dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della Comunità Montana.

Art. 28 - Revisore dei Conti

1. L'Assemblea nomina a maggioranza dei componenti un Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. Il revisore dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge e nei casi di incompatibilità sopravvenuta ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il revisore esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente. Modalità di nomina, incompatibilità, funzioni e compensi, sono disciplinati dalle specifiche norme di legge in vigore e dal Regolamento di Contabilità della Comunità Montana.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Revisore dei Conti ha diritto di accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e di richiedere, a tal fine, la collaborazione del personale della Comunità Montana.

Art. 29 - Verbali e deliberazioni

1. I processi verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva sono stesi dal Segretario; essi devono indicare rispettivamente i Consiglieri e gli Assessori interve-

nuti alla discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Nei processi verbali dell'Assemblea le dichiarazioni dei Consiglieri sono sinteticamente riassunte a cura del Segretario. Di ogni seduta verrà conservata agli atti la registrazione per un periodo di almeno cinque anni.

3. Nel caso di richiesta di messa a verbale della propria dichiarazione, il Consigliere deve consegnare l'intervento scritto al Segretario prima del termine della seduta dell'Assemblea.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva sono firmate dai rispettivi Presidenti e dal Segretario.

5. I tempi e le modalità di pubblicazione sono stabiliti dalla legge.

Art. 30 - Controllo sugli organi e sugli atti

1. Si applicano alla Comunità Montana le norme regionali nonché le disposizioni sul controllo e la vigilanza degli Organi previsti per i Comuni e le Province.

Titolo III PARTECIPAZIONE

Art. 31 - Criteri generali

1. La Comunità Montana adotta la partecipazione come metodo di principio per il raggiungimento dei propri fini, acquisisce l'espressione delle opinioni e dei legittimi interessi dei cittadini e delle forze sociali; ne sollecita la collaborazione in sede di preparazione delle proprie decisioni e per la formulazione dei piani; attua iniziative per illustrare il contenuto e la motivazione delle proprie scelte; garantisce la pubblicità dei propri atti; valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunitaria.

Art. 32 - Presentazione di istanze e osservazioni

1. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana, il Consiglio Provinciale e la Giunta Provinciale, gli Enti pubblici, i Sindaci, le Associazioni ed i cittadini in ogni modo operanti nel territorio della Comunità Montana, possono presentare istanze scritte su questioni di interesse collettivo e di competenza della Comunità Montana stessa, nonché osservazioni scritte su proposte di deliberazioni da adottarsi da parte degli organi della Comunità Montana.

2. Le istanze e le osservazioni di cui al primo comma sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza che potrà riferire all'Assemblea.

Art. 33 - Consultazione della Provincia, dei Comuni e delle Organizzazioni sociali

1. Gli organi della Comunità, per le tematiche di rispettiva competenza, possono promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, la Provincia, i Comuni membri, Enti, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre Associazioni ed esperti.

2. I Comuni e le organizzazioni sindacali e di categoria possono essere consultati in fase di elaborazione degli indirizzi della Comunità e in particolare nella preparazione dei piani, dei programmi stralcio e del bilancio di previsione.

3. Gli Enti e le Associazioni di cui al primo comma possono chiedere che loro rappresentanti siano uditi dagli Organi della Comunità.

Titolo IV RAPPORTI CON I COMUNI E CON ALTRI ENTI

Art. 34 - Conferenza dei Sindaci

1. Allo scopo di favorire l'informazione e la collaborazione con i Comuni associati e con i Comuni esterni in tema di servizi e funzioni sovracomunali, la Giunta Esecutiva si avvale della Conferenza dei Sindaci.

2. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente della Comunità Montana.

3. La Conferenza dei Sindaci al fine di approfondire e migliorare le attività ed i servizi, può avvalersi di uno o più Gruppi di lavoro composti dai Sindaci o loro delegati. Un Gruppo di lavoro possono essere invitati, oltre ai rappresentanti delle società partecipate, anche esperti esterni.

Art. 35 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi, la Comunità Montana può attivare specifiche convenzioni con i Comuni associati, con i Comuni esterni e con altri Enti locali.

2. Nel testo della convenzione verranno disciplinati il fine, la durata, le forme di consultazione, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 36 - Accordi di programma e altri accordi

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi previsti dai piani e programmi della Comunità Montana che richiedono per la loro complessità l'azione integrata e coordinata di altri soggetti pubblici, il Presidente della Comunità Montana è autorizzato a promuovere accordi di programma nei limiti della vigente normativa.

2. Per gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici o pubblici e privati, la Comunità potrà stipulare specifici accordi quali quelli previsti dalla legge 662/1996 e dalla l.r. 2/2003.

Art. 37 - Società di capitali

1. La Comunità Montana, allo scopo di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, può aderire e finanziare società, nel rispetto della normativa vigente.

Titolo V

PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 38 - Strumenti di programmazione

1. Sono strumenti di programmazione della Comunità Montana il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il piano pluriennale di opere ed interventi; tali strumenti hanno durata rispettivamente decennale e triennale. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico potrà essere soggetto a revisione nel corso della sua validità.

2. Per ogni area tematica, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, in coerenza con gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e della pianificazione territoriale regionale, definisce gli obiettivi da perseguire e le priorità d'intervento; contiene, inoltre, le indicazioni con cui concorrere alla predisposizione del piano territoriale di coordinamento provinciale.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, pubblicato per trenta giorni all'albo pretorio della Comunità Montana e di ogni comune appartenente alla Comunità Montana, può essere oggetto di osservazioni presentate entro i successivi trenta giorni.

4. Previa valutazione ed eventuale recepimento delle osservazioni formulate, il piano viene trasmesso alla Provincia competente, che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento, a seguito di verifica della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione economica, sociale e territoriale della Regione e della Provincia stessa; trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il piano s'intende approvato.

5. Agli aggiornamenti del piano pluriennale di sviluppo socio-economico si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.

6. Contestualmente al piano pluriennale di sviluppo socio-economico, è approvato dalla Comunità Montana il piano pluriennale di opere ed interventi, di cui viene data comunicazione alla Provincia.

7. Il piano, di cui al precedente comma 6, ed i relativi aggiornamenti sono articolati in progetti concernenti opere ed interventi che la Comunità Montana intende realizzare, avvalendosi prioritariamente degli strumenti di programmazione negoziata.

8. I Comuni che costituiscono la Comunità Montana con-

corrono alla formazione degli strumenti di programmazione della Comunità Montana stessa, adeguando i propri piani e programmi.

9. La Comunità può inoltre redigere piani di sviluppo, comunque denominati ai sensi delle disposizioni regionali ed europee, relativi alla programmazione di interventi sul territorio.

Art. 39 - Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità previste dalla legge, la Comunità Montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri Enti Pubblici e privati, interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento ed alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi di programma, convenzioni, ecc., stipulati tra le parti nei modi di legge.

Art. 40 - Rapporti di cooperazione

1. La Comunità Montana, quale soggetto di rappresentanza territoriale, favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni membri, con le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti Pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, anche con soggetti pubblici e privati di Paesi europei.

Art. 41 - Partecipazione al piano territoriale di coordinamento provinciale

1. La Comunità Montana concorre e partecipa all'elaborazione del Piano territoriale di coordinamento della Provincia e delle sue varianti, formulando le indicazioni per il proprio territorio conformemente alla normativa vigente.

Titolo VI

AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 42 - Principi e criteri per l'attività amministrativa

1. La Comunità Montana uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplificazione, di separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dirigenti e ai funzionari responsabili di servizio.

2. L'organizzazione generale degli uffici e dei servizi per i quali è possibile prevedere sedi decentrate, nonché la dotazione organizzativa dell'Ente sono stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità, responsabilità e trasparenza.

Art. 43 - Personale

1. Il personale dipendente della Comunità Montana è assunto mediante concorso pubblico e negli altri modi previsti dalla legge.

2. La struttura organizzativa dell'Ente è ripartita in aree funzionali.

3. I regolamenti dovranno disciplinare:

- a) l'individuazione delle aree funzionali e la loro organizzazione;
- b) la dotazione organica del personale;
- c) l'attribuzione dei compiti gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi della Comunità Montana;
- d) le procedure per l'assunzione del personale;
- e) le modalità per il procedimento disciplinare.

4. La Comunità Montana può inoltre, nei limiti consentiti dalla legge, conferire incarichi a tempo determinato, o professionali, per l'espletamento di mansioni di particolare rilievo o che richiedano speciali competenze.

5. La Comunità Montana potrà altresì avvalersi, mediante convenzione, di personale dipendente dei Comuni.

6. La Comunità Montana promuove e realizza la forma-

zione e l'aggiornamento del proprio personale e garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 44 - Il Direttore Generale

1. Il Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta Esecutiva, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Presidente della Comunità Montana.

3. Esercita ogni altra funzione dirigenziale attribuitagli dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. Il Direttore generale è revocato dal Presidente della Comunità Montana, previa deliberazione della Giunta Esecutiva.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente della Comunità Montana.

6. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente della Comunità Montana al Segretario.

Art. 45 - Il Segretario della Comunità Montana

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

2. Il Presidente della Comunità Montana, ove si avvalga della facoltà di cui all'art. precedente, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.

3. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime i pareri previsti dalla legge, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;

c) se in possesso dei requisiti previsti dalla legge può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Comunità Montana;

e) esercita le funzioni di Direttore Generale nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 46 - Gestione dei servizi pubblici locali e servizi alla Pubblica Amministrazione

1. In coerenza con le disposizioni previste per i singoli settori, la Comunità Montana può gestire i servizi pubblici locali, nel rispetto delle leggi vigenti, nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di Azienda speciale, anche per gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) mediante Società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente o totale capitale pubblico, oppure senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di convenzioni o consorzi, accordi di programma, nonché nelle altre forme previste dalla legge.

2. Per i servizi alla Pubblica Amministrazione la Comunità potrà avvalersi di società a capitale pubblico di cui è socia, anche mediante affidamenti in house nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. I modi e le forme di organizzazione dei servizi sono fissati da apposito regolamento, convenzione, Statuto deliberati dall'Assemblea.

Art. 47 - Finanziamento

1. Al finanziamento della Comunità Montana si provvede con le entrate provenienti da:

a) fondi comunitari, dello Stato, della Regione o di altri Enti;

b) contributo annuo dei Comuni membri della Comunità Montana nella misura fissata dall'Assemblea;

c) compartecipazione dei Comuni nella gestione associata di funzioni e/o servizi determinata in misura diversa tra Comuni interni ed esterni alla Comunità;

d) eventuali lasciti, donazioni, sovvenzioni, contributi, ecc.;

e) rendite patrimoniali e proventi da servizi;

f) entrate connesse a eventuali deleghe da parte di Enti e Comuni, anche esterni alla Comunità;

g) eventuali altre entrate ordinarie e straordinarie.

2. La Comunità Montana indirizza e coordina l'utilizzo di tutti i fondi comunitari, dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici o comunque altrimenti disponibili, per la gestione dei servizi e per fini di sviluppo del proprio territorio.

Art. 48 - Demanio e patrimonio

1. La Comunità Montana ha un proprio demanio e patrimonio.

2. Dei beni della Comunità Montana sono redatti gli inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

3. L'Ufficio competente cura la corretta tenuta degli inventari e la conservazione delle documentazioni relative ai beni dell'Ente.

Art. 49 - Tesoreria

1. La Comunità Montana ha un proprio servizio di Tesoreria disciplinato dalle leggi in vigore e da apposita convenzione.

Art. 50 - Bilancio e Contabilità

1. La finanza e la contabilità sono regolate dalle specifiche leggi statali e regionali.

2. Le norme relative alla contabilità generale sono determinate da apposito regolamento.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto della Comunità Montana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti dell'organo stesso; qualora tale maggioranza non venga raggiunta per due volte consecutive, in sedute convocate con un intervallo di almeno trenta giorni, lo Statuto s'intende approvato se ottiene, in successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Lo Statuto della Comunità Montana è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed affisso per trenta giorni consecutivi all'albo della Comunità Montana e dei Comuni facenti parte della medesima; decorso tale termine, entra in vigore.

